

D.Lgs. n. 39/2010 e suo impatto sulla normativa vigente: una sintesi

di Alberto Pesenato (*)

Evoluzione storica ed effetti sulla normativa previgente imposti dal D.Lgs. n. 39/2010 in un sintetico excursus sull'evoluzione della regolamentazione in materia di Revisione Legale.

Evoluzione storica e riferimenti normativi del ruolo del revisore in Italia

I primi dati certi su attività di revisione contabile si segnalano in Inghilterra, dove, nel corso del XIII secolo le Corporazioni cominciarono ad applicare tale prassi sviluppatasi poi nelle colonie inglesi ed olandesi; ma è solo dal 1848 che le società commerciali ebbero l'obbligo di sottoporre i bilanci al controllo e alla verifica di un soggetto indipendente.

Gli Stati Uniti, dopo la crisi finanziaria seguita al crollo della Borsa di Wall Street del 1929, hanno dato inizio all'evoluzione dell'istituto della revisione contabile affidando a degli esperti esterni il compito di garantire l'attendibilità dei dati contabili al fine di tutelare gli Stakeholders (*Securities Exchange Act* 6 giugno 1934 ed istituzione della *Security Exchange Commission*), a partire da tale data, la disciplina della revisione ha beneficiato di una eccezionale evoluzione fino al *Sarbanes-Oxley Act (SOX)* del 2002.

L'«excursus» storico sotto riportato e brevemente commentato può fornire un'idea generale dell'evoluzione dell'istituto della revisione contabile e del controllo legale dei conti in Italia.

- 1) Codice di Commercio 1882;
- 2) R.D.L. n. 1548 del 24 luglio 1936;
- 3) L. n. 1966 del 23 novembre 1939;
- 4) L. n. 216 del 7 giugno 1974;
- 5) D.P.R. 136/1975;
- 6) D.Lgs. n. 88 1992 (recepimento VIII Direttiva 84/253/CEE);

7) D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F. Testo Unico della Finanziaria);

8) D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (riforma del diritto societario);

9) L. n. 262/2005 (Disposizioni a tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) questa legge può essere la prima disciplina italiana paragonabile, per contenuto al SOX;

10) D.Lgs. n. 303/2006;

11) D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007;

12) D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (G.U. 23 marzo 2010, n. 68, suppl. ord. n. 58) (1).

Codice di Commercio 1882

Istituiva il collegio sindacale nominato dall'assemblea con compiti di vigilanza sull'attività contabile ed amministrativa.

R.D.L. n. 1548 del 24 luglio 1936

Fu istituito il ruolo di Revisori Ufficiali dei Conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia definendo inoltre con maggior esattezza le funzioni e le relative competenze professionali.

Legge n. 1966 del 23 novembre 1939

Attuata con Decreto n. 531 del 22 aprile 1940 disciplina tra l'altro l'attività delle società di revisione nonché fiduciarie.

Note:

(*) *Revisore legale, Consulente Area D. Lgs. 231/2001, Dottore commercialista in Verona*

(1) A. Pesenato, *Manuale del Revisore legale* VI Edizione WKI - Ipsoc. Altri contributi in www.albertopesenato.net

Legge n. 216 del 7 giugno 1974

Reca disposizioni relative al mercato mobiliare:

- a) istituzione della CONSOB;
- b) introduzione di nuovi articoli del c.c. relativi al contenuto del conto Profitti e Perdite, e della Relazione degli amministratori;
- c) previsione di una Legge Delega per l'introduzione dell'istituto della Revisione Contabile (certificazione).

D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975

In attuazione alla Legge Delega per l'introduzione dell'istituto della Revisione e la Certificazione obbligatoria per le società quotate:

- a) introduzione degli articoli c.c. relativi al contenuto del Conto Economico, Relazione degli amministratori;
- b) introduzione dell'istituto della revisione obbligatoria per le società quotate (2);
- c) funzioni delle società di revisione;
- d) incompatibilità;
- e) albo speciale Consob;
- f) requisiti per l'iscrizioni all'Albo.

**D.Lgs. n. 88 del 27 gennaio 1992
(recepimento VIII Direttiva 84/253/CEE)**

- a) Istituzione del registro dei revisori presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- b) Possibilità di essere abilitati ad esercitare la revisione contabile sia i professionisti abilitati sia le Società di revisione.

D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

Riordinamento normativo della disciplina delle società emittenti titoli sui mercati regolamentati (Legge Draghi)

**D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003
(riforma del diritto societario)**

Con questo decreto è stato introdotto anche per le società non quotate la separazione tra controllo dell'amministrazione e controllo contabile.

**Legge n. 262 del 28 dicembre 2005
(Disposizioni a tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari)**

Ha rafforzato le disposizione in tema di trasparenza delle società e di indipendenza dei revisori contabili.

D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006

Ha introdotto alcune norme con lo scopo di migliorare la tutela delle minoranze azionarie, evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, adeguarsi al contenuto della nuova VIII direttiva relativa alle revisione dei conti annuali e consolidati (17 maggio 2006).

D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2007

Con tale Decreto è stata uniformata la relazione di revisione alle società quotate e come per le società quotate anche le altre sono obbligate ai richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari nonché a dare un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione predisposta dagli amministratori.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Il D.Lgs. n. 39 concorre ad un miglioramento e ad una razionalizzazione della disciplina della Revisione Legale. L'aspetto positivo preminente è rappresentato dalla chiara definizione delle modalità professionali secondo le quali deve essere svolta la revisione in quanto viene sancito l'obbligo di svolgere la revisione secondo i principi di revisione internazionali (I.S.A.) adottati dalla Commissione Europea, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto incaricato dell'audit e dal tipo di società sottoposta a revisione.

La normativa Europea

In tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati la direttiva europea di riferimento è l'ottava direttiva (ora Dir. 2006/43/Ce che ha abrogato la precedente Dir. 84/253/ Cee): essa è stata recepita nell'ordinamento italiano tramite il D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 . Il decreto ha profondamente innovato il quadro normativo vigente.

Le direttive sui conti annuali delle società

Nota:

(2) Si può far risalire a questo periodo, da parte delle società multinazionali di revisione, la conquista del mercato della revisione contabile in Italia, rivolto all'inizio solamente alle società quotate, esteso poi alle Banche, Assicurazioni, Partecipazioni Statali e rivolgendosi attualmente alle società non quotate di grande e media dimensione nonché alle PMI proponendo joint ventures agli gli studi professionali di Commercialisti in tutta Italia.

hanno istituzionalizzato a livello europeo l'obbligo della revisione contabile delle società di capitali con la sola esenzione delle società di dimensioni minime. Si espone, nel seguito, in forma di Tavole:

- le Direttive europee di riferimento (Tavola 1);
- la normativa in materia di revisione contabile ante D.Lgs. n. 39/2010 (Tavola 2);
- i decreti abrogati (Tavola 3);
- effetti nel Codice Civile (Tavola 4);

- Modifiche al D.Lgs. 127/1991 (bilancio consolidato - Tavola 5);

- Modifiche al Tuif, *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* (Tavola 6);

- Modifiche al Tub, *Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia* (D. Lgs. 385/1993) dovuti all'introduzione del D. Lgs. n. 39/2010 (Tavola 7);

- Modifiche al D. Lgs. 209/2005 (Tavola 8).

Tavola 1 - Le Direttive europee di riferimento

Quarta direttiva

La direttiva 78/660 Cee (denominata anche "quarta direttiva") prevede, nell'articolo 51, l'obbligo di revisione per tutte le società di capitali e permette di esentare le società di minori dimensioni.

La revisione legale deve essere eseguita da una persona con i requisiti previsti dall'ottava direttiva. Il revisore inoltre deve esprimersi anche sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

L'articolo 51-bis definisce il contenuto della relazione del revisore legale:

- il paragrafo introduttivo deve individuare i conti assoggettati a revisione legale e i principi contabili utilizzati nella loro preparazione;
- il secondo paragrafo deve contenere la descrizione della portata della revisione legale indicando almeno i principi di revisione adottati;
- il paragrafo del giudizio deve indicare se il revisore ritiene che i conti annuali diano il quadro fedele secondo i principi contabili applicati e, quando appropriato, se il bilancio è conforme alla legge;
- il giudizio può essere senza rilievi, con rilievi o negativo; il revisore, se si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, può dichiarare di rifiutare di emettere un giudizio. La relazione può contenere richiami di informativa con i quali - il revisore richiama l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza modificare il giudizio;
- la relazione deve inoltre contenere un giudizio sulla concordanza della relazione sulla gestione con il bilancio del medesimo esercizio;
- la relazione deve essere firmata e datata dal revisore legale,

Settima direttiva

L'articolo 37 della direttiva 83/349 Cee (settima direttiva), in tema di bilancio consolidato, riprende il contenuto degli articoli 51 e 51-bis della quarta direttiva, escludendo solo la possibilità di esentare le società minori: queste possono avvalersi della facoltà di esenzione dall'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, ma, se decidono di pubblicarlo, esso deve essere oggetto di controllo legale. L'ultimo comma dell'articolo 37 stabilisce che se il bilancio di esercizio della capogruppo è pubblicato insieme al bilancio consolidato, la relazione sul controllo del bilancio consolidato può essere combinata con quella relativa al bilancio di esercizio.

Ottava direttiva (Dir. 2006/43/Ce)

La direttiva 2006/43/Ce (denominata anche "ottava direttiva") del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modifica le direttive 78/660/Cee (quarta direttiva) e 83/349/Cee (settima direttiva) del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/Cee (precedente ottava direttiva). La direttiva 2006/43/Ce riguarda i seguenti aspetti:

- Identificazione e ruolo della revisione legale dei conti: la "revisione legale dei conti" è la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati nella misura in cui essa sia prescritta dal diritto comunitario. La direttiva chiarisce la definizione di "revisione legale dei conti", fugando tutti i dubbi interpretativi in merito al suo contenuto (si ricorda che nel nostro ordinamento, in passato le espressioni "controllo contabile" e "revisione contabile" facevano sostanzialmente riferimento alle medesime attività). Il D.Lgs. 39/2010 ha chiarito che tale attività è denominata "revisione legale dei conti".
- Abilitazione, formazione continua: sono stabilite specifiche norme per l'abilitazione dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, il tirocinio, l'esame di idoneità professionale e la formazione continua.
- Registro dei revisori legali e delle società di revisione: sono stabilite le modalità di iscrizione al Registro e il suo contenuto informativo.
- Svolgimento della revisione legale: sono definite le norme inerenti all'indipendenza del revisore, alla riservatezza, alla deontologia professionale e al segreto professionale. In merito allo svolgimento della revisione legale la direttiva europea stabilisce che la revisione legale dei conti deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionale (v. anche paragrafo 2.3). Il D.Lgs. 39/2010 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre con regolamento l'obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di

(segue)

(continua)

osservare parte dei principi di revisione internazionali, solo nel caso in cui l'obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. Fino all'adozione dei principi di revisione internazionale, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. Il D.Lgs. 39/2010 dispone inoltre le norme (art. 13 e 14) in merito al conferimento e revoca dell'incarico di revisione e le regole per la redazione della relazione di revisione.

– Enti di interesse pubblico: sono stabilite le norme per la revisione degli enti di interesse pubblico, l'indipendenza del revisore e la relazione di trasparenza.

– Controllo qualità: la direttiva europea richiede che siano istituite presso i paesi membri adeguate procedure di controllo della qualità di svolgimento della revisione legale dei conti. Il D.Lgs. 39/2010 stabilisce che i revisori legali degli enti di interesse pubblico siano soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni, mentre gli altri revisori siano sottoposti a controllo qualità ogni sei anni.

– Vigilanza, indagini e sanzioni: gli Stati membri devono organizzare un efficace sistema di indagini e sanzioni, volti a correggere e prevenire un esercizio non corretto dell'attività di revisione legale dei conti prevedendo delle sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Assicurazioni e Banche

Le direttive 86/635/Cee e 91/674/Cee, relative ai bilanci delle imprese appartenenti al settore finanziario e a quello assicurativo, stabiliscono che per entrambi i settori sono applicabili molti articoli della quarta e della settima direttiva, tra i quali anche quelli relativi all'obbligo di sottoporre i bilanci a un controllo contabile.

Tavola 2 - Normativa in materia di revisione contabile ante D.Lgs. n. 39/2010

– Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI-bis, par. 4, nonché gli arti 2403,2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477,2624 e 2635 ce;

– D.Lgs. 27 gennaio 1992 - Attuazione della direttiva 84/253/Ce relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

– Legge 13 maggio 1997, n. 132 - Nuove norme in materia di revisori contabili;

– D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99 - Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile;

– D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28 - Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul Registro dei revisori contabili, a norma dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34;

– Parte IV, Titolo III, Capo II, Sez. VI, nonché Parte V, Titolo I, Capo III ed artt. 4,8, 9 e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

– Parte III, Titolo VI del Regolamento emittenti della Consob (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999; artt. 145 e seguenti, recanti ulteriori previsioni in tema di "Revisione contabile" delle società quotate);

– Art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 - Controllo del bilancio consolidato";

– Artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

– Art. 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito Tub).

Tavola 3 - Decreti abrogati dall'introduzione del D.Lgs. n. 39/2010

– abrogato il D.Lgs. 88/1992;

– abrogata la Legge 132/1997;

– abrogato il D.P.R. 99/1998;

– abrogata la Legge 222/1998;

– abrogata la Legge 266/1998;

– abrogato il D.P.R. 233/2000;

– abrogato il D.Lgs. 28/2006.

Tavola 4 - Effetti nel Codice Civile dovute all'introduzione del D.Lgs. n. 39/2010

1. Tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole "controllo contabile, il revisore, il revisore contabile" sono stati modificati utilizzando le parole "revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale";

2. sono stati abrogati:

– l'art. 2409-fer (funzioni del controllo contabile), sostituito dall'art. 14 del decreto (v. par. 1.2.2),

– l'art. 2409-quater (conferimento e revoca dell'incarico), sostituito dall'art. 13 del decreto (v. par. 1.2.2),

(segue)

(continua)

– l'art. 2409-quinquies (cause di illegittimità e di decadenza), sostituito dall'art. 10 del decreto (v. par. 1.2.2),
 – l'art. 2409-sexies (responsabilità), sostituito dall'art. 15 del decreto (v. par. 1.2.2),
 – l'art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), sostituito dall'art. 27 del decreto
 3. con riferimento all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, il decreto ha modificato il previgente art. 2409-
 fcis: la revisione legale sulle spa è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel
 Registro. Nelle società non quotate e che non devono redigere il consolidato la revisione è esercitata dal collegio
 sindacale, se lo prevede lo statuto e se seguono il modello di governance tradizionale. In questo caso il collegio
 sindacale deve essere composto da revisori legali iscritti al Registro;
 4. con riferimento all'attività di revisione legale delle srl, è stato modificato l'art. 2477 ce, che mantiene l'obbligo di
 nomina del collegio sindacale qualora il capitale sociale della srl non sia inferiore al minimo stabilito per le spa, e
 qualora la società superi, per due esercizi consecutivi, i limiti stabiliti dall'art. 2435-ins, primo comma, ma obbliga ora
 le srl a nominare il collegio sindacale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure se controlla
 una società obbligata alla revisione legale dei conti. In ogni caso, si applicano le norme per le società per azioni; se
 l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale;
 5. con riferimento alle informazioni nella nota integrativa, è stato aggiunto il n. 16-bis all'art. 2427 ce che dispone che si
 indichino l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione
 legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo
 totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza
 per altri servizi diversi dalla revisione contabile (salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le
 informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato).

Tavola 5 - Modifiche al D.Lgs. 127/1991 dovute all'introduzione del D.Lgs. n. 39/2010

Tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole "controllo contabile, il revisore, il revisore contabile" sono
 stati modificati utilizzando le parole "revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
 revisori legali, società di revisione legale";
 – con riferimento alle informazioni nella nota integrativa, è stato aggiunto il n. o-septies al comma 1 dell'art. 38 che
 dispone che si indichino separatamente l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
 legale per la revisione legale dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica e per altri servizi diversi dalla revisione
 legale forniti al gruppo;
 – con riferimento alla disciplina sulla revisione legale, è stato interamente modificato l'art. 41, che dispone che il
 consolidato sia sottoposto a revisione legale, demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di
 esercizio della società che redige il bilancio consolidato.

Tavola 6 - Modifiche al Tuif dovute all'introduzione del D.Lgs. n. 39/2010

Come per le modifiche al codice civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole
 "controllo contabile, il revisore, il revisore contabile" sono stati modificati utilizzando le parole "revisione legale dei
 conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale"
 C1. on riferimento alla disciplina delle società con azioni quotate, la sezione VI del Tuif, relativa alla revisione contabile
 è stata interamente modificata:
 – gli ex artt. 155 e 156 che disciplinavano l'attività di revisione contabile e delle relazioni di revisioni sono stati sostituiti
 dall'art. 14 del decreto;
 – l'ex art. 159 (conferimento dell'incarico) è ora disciplinato dall'art. 10 comma 9, e dall'art 17 c. 1 del decreto
 – l'ex art. 160 (incompatibilità) è ora disciplinato dagli artt. 10 e 17 del decreto;
 – l'ex art. 161 (albo speciale delle società di revisione) è stato abrogato e sostituito dagli artt. 2 e 9 del decreto;
 – l'ex art. 162 (vigilanza sulle società di revisione) è stato interamente sostituito dagli articoli 11, 20 e 22 del decreto;
 – l'ex art. 163 (provvedimenti della Consob) è abrogato e sostituito dall'art. 22 del decreto;
 – l'ex art. 164 (responsabilità) è abrogato e sostituito dall'art. 15 del decreto;
 – l'ex art. 165 (revisione contabile dei gruppi) è abrogato e sostituito dal comma 6 dell'ex art. 15 e dall'art. 16 del
 decreto;
 – l'ex art. 165-bis (società che controllano società con azioni quotate) è abrogato e sostituito dall'art. 16 del decreto;
 – l'ex art. 174-fr/s (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) è abrogato e sostituito
 dall'art. 27 del decreto;
 – l'ex art. 174-ter (corruzione dei revisori) è abrogato e sostituito dall'art. 28 del decreto;
 – l'ex art. 177 (illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione) è abrogato e sostituito dall'art. 31
 del decreto;
 – l'ex art. 178 (compensi illegali) è abrogato e sostituito dall'art. 30 del decreto;
 – l'ex art. 179 (disposizioni comuni) è abrogato e sostituito dall'art. 32 del decreto.

Tavola 7 - Modifiche al Tub dovute all'introduzione del D.Lgs. n. 39/2010

- come per le modifiche al codice civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole "controllo contabile, il revisore, il revisore contabile" sono stati modificati utilizzando le parole "revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale";
- è stato istituito un obbligo di comunicazione delle banche alla Banca d'Italia della nomina e della mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, delle sue dimissioni, della risoluzione consensuale del mandato o della revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata;
- non è più consentito alle banche di credito cooperativo di prevedere che lo statuto permettesse che il controllo contabile (ora revisione legale dei conti) fosse affidato al collegio sindacale.

Tavola 8 - Modifiche al D.Lgs. 209/2005

- come per le modifiche al codice civile e per le altre leggi, tutti gli articoli che in precedenza contenevano le parole "controllo contabile, il revisore, il revisore contabile" sono stati modificati utilizzando le parole "revisione legale dei conti, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revisori legali, società di revisione legale";
- con riferimento alla revisione legale del bilancio, l'art. 102 (modificato) stabilisce che il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e (novità) delle sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, è corredato dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale che sia iscritta nell'apposito Registro. Se l'incarico di revisione legale è conferito a una società di revisione legale, almeno uno dei suoi amministratori è un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194;
- se l'incarico di revisione legale è conferito ad un revisore legale, oppure se tra gli amministratori della società di revisione legale non è presente un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla Legge 9 febbraio 1942, n. 194, la relazione di revisione è corredata dalla relazione di un attuario nominato dal revisore legale o dalla società di revisione legale. In questo caso l'incarico dell'attuario ha durata pari a nove esercizi e non può essere rinnovato, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente. L'incarico non può essere conferito a un attuario che non rispetti le condizioni di indipendenza individuate dall'Isvap con regolamento;
- all'art. 190 è stato aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione debbano informare l'Isvap circa la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le sue dimissioni, la risoluzione consensuale del mandato o la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata